



Città di Imola

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA
CON SCUOLABUS
FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO
(NOLEGGIO CON CONDUCENTE)***

Approvato con delibera C.C. n. 272 del 19.12.2005, esecutiva

INDICE GENERALE

Art. 1 - Normativa di riferimento	pag. 3
Art. 2 - Principi/obiettivi	pag. 4
Art. 3 - Definizioni	pag. 4
Art. 4 - Oggetto del servizio scuolabus	pag. 4
Art. 5 - Organico del servizio di trasporto scolastico	pag. 5
Art. 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività	pag. 5
Art. 7 - Impedimenti soggettivi	pag. 6
Art. 8 - Autorizzazione specifica per il trasporto scolastico	pag. 6
Art. 9 - Conducenti	pag. 7
Art. 10 - Veicoli per il trasporto scolastico	pag. 7
Art. 11 - Modalità per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico	pag. 8
Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione specifica per trasporto scolastico	pag. 8
Art. 13 - Esercizio provvisorio del trasporto scolastico	pag. 8
Art. 14 - Stazionamento	pag. 8
Art. 15 - Obblighi e divieti dei titolari e conducenti	pag. 9
Art. 16 - Controllo dei veicoli e vigilanza	pag. 9
Art. 17 - Sanzioni	pag. 9
Art. 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 10
Art. 19 - Diffida	pag. 10
Art. 20 - Sospensione dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 21 - Decadenza dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 22 - Norme di rinvio	pag. 10

Normativa di riferimento

1. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

- a) decreto legislativo 22 dicembre 2000, nr. 395 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatore e merci ed relativo regolamento di attuazione Decreto 28 aprile 2005, nr. 161
- b) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- c) legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
- d) legge regionale 26 luglio 1997 n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
- e) legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
- f) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382);
- g) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- h) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- i) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- l) decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985;
- m) decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
- n) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- o) decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);
- p) legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- q) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- r) decreto del Ministro dei Trasporti 23 dicembre 2003 (Uso, destinazione e distrazione degli autobus);
- s) legge 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

- t) decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".

Art. 2 Principi/obiettivi

1. L'attività di noleggio con conducente (N.C.C.) effettuata mediante autobus è relativa all'attività di trasporto di persone effettuata da imprese in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 22.12.2000 nr. 395.
2. Lo svolgimento del servizio deve avvenire secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 395/2000, dal regolamento di attuazione e secondo quanto definito dal presente Regolamento.

Art. 3 Definizioni

1. Per "professione di trasportatore di viaggiatori su strada" si intende l'attività dell'impresa che esegue – mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1 del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso – il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.
2. Per "impresa" di trasporto su strada si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui al comma 1).
3. Per "autobus" si intendono gli autoveicoli così definiti dall'art. 54, comma 1, lettera b), dal Nuovo Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente).
4. Per "autorimessa" si intende uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

Art. 4 Oggetto del servizio scuolabus

1. E' istituito il servizio di Noleggio con conducente con scuolabus e miniscuolabus, finalizzato esclusivamente all'effettuazione del trasporto scolastico ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti 31.1.1997.
2. L'attività disciplinata costituisce tipologia particolare dell'attività di trasporto viaggiatori su strada, cioè mediante veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente.

3. Ai fini del presente Regolamento e relativamente al servizio specifico di trasporto scolastico, si adotta la seguente classificazione dei veicoli:
- **SCUOLABUS:** mezzi in servizio di trasporto scolastico abilitati al trasporto di oltre 17 persone compreso il conducente;
 - **MINISCUOLABUS:** mezzi in servizio di trasporto scolastico abilitati al trasporto di un numero massimo di 17 persone, compreso il conducente.

Art . 5

Organico del servizio di trasporto scolastico

1. L'organico del servizio di N.C.C. specifico per trasporto scolastico è stabilito dal Consiglio Comunale in funzione delle esigenze determinate dai competenti Uffici comunali.

Art. 6

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio di apposita speciale autorizzazione a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 395/2000.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione Comunale alla ditta risultata aggiudicataria, a seguito di gara d'appalto, del servizio di trasporto scolastico, secondo i criteri concorsuali, prettamente economici, propri degli appalti pubblici.
3. In particolare in sede di gara è richiesta alla ditta la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale di cui al D.Lgs. 395/2000, ovvero la dimostrazione di essere già titolare di licenze, concessioni, autorizzazioni per l'autotrasporto di viaggiatori su strada.
4. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dimostrato attraverso i certificati, le attestazioni e le modalità previste dal D.Lgs. 395/2000.
5. È inoltre richiesta la dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività:
 - a) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale professionale e finanziaria previsti dal D.Lgs. 395/2000;
 - b) essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
 - c) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d) avere la disponibilità della rimessa (intendendosi per tale anche uno spazio a cielo aperto) nel Comune di Imola;
 - e) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 7;
 - f) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

- g) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato domino. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due. Qualora l'assegnazione dell'appalto del trasporto scolastico sia contestuale e connessa all'alienazione dei mezzi di proprietà comunale all'uopo adibiti, il presente requisito non ha valore;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge.

Art. 7

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione) e successive modifiche
 - maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia)
 - 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione alla gara, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Nel caso che il titolare dell'autorizzazione da noleggio con conducente intenda svolgere ulteriori attività marginali rispetto a quella di noleggiatore, tali ulteriori attività dovranno essere dichiarate e documentate all'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Autorizzazione specifica per il trasporto scolastico

1. L'autorizzazione specifica per trasporto scolastico, distinta per ogni mezzo, è riferita a veicoli immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente e vale esclusivamente per il trasporto scolastico di cui al contratto d'appalto aggiudicato ai sensi del precedente art. 6.
2. Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo veicolo, per il servizio di N.C.C.

3. Essa deve contenere i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti e l'indicazione della classificazione del veicolo di cui all'art. 3, 3° comma.
4. L'autorizzazione è rilasciata alla Ditta in relazione al veicolo di cui abbia la disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà d'acquisto (leasing).
5. Detta autorizzazione ha una validità temporale corrispondente alla durata dell'appalto e decade automaticamente allo scadere del contratto.
6. Il titolare dell'autorizzazione non può vantare diritto alcuno per servizi diversi dal trasporto scolastico o per trasformazione del titolo. L'autorizzazione non è in alcun modo cedibile o trasferibile a terzi, eccetto il caso che sia consentita la cessione del contratto di appalto cui è collegata e previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari in capo al cessionario.

Art . 9 Conducenti

1. I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus, il cui titolo è dimostrato da apposita documentazione, devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C., nonché quant'altro disposto dalle normative vigenti per la guida di scuolabus.

Art . 10 Veicoli per il trasporto scolastico

1. I veicoli autorizzati per il trasporto scolastico devono avere le caratteristiche previste dal D.M. 18/4/77, dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), nonché nella circolare del Min. dei Trasporti Dir. Gen. M.C.T.C. III D.C. Div. 32. n. 23 dell'11.3.1997. In particolare essi devono essere sottoposti alla revisione annuale, prevista dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 285/92.
2. Gli scuolabus immatricolati con autorizzazione specifica NCC per trasporto scolastico devono inoltre:
 - a) avere tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere muniti di cronotachigrafo;
 - c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - d) essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
 - e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, se immatricolati a partire dal 1.1.1992;
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27.4.1978, n. 384.

Art . 11
Modalità per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico

1. Le modalità di esercizio del servizio sono specificate nel capitolato d'oneri per l'appalto del servizio.
2. La ditta non percepirà alcuna tariffa dagli utenti del servizio, restando esclusivamente a carico del Comune, organizzatore del trasporto, la corresponsione del compenso pattuito.

Art. 12
Rilascio dell'autorizzazione specifica per trasporto scolastico

1. Ad avvenuta aggiudicazione del servizio di appalto, l'Ufficio comunale preposto, verificata la completezza della documentazione presentata in sede di gara o successivamente acquisita anche d'Ufficio e l'insussistenza delle cause impeditive ai sensi del precedente art. 7 delle presenti norme, procede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni.
2. In caso di accertamento negativo, l'Ufficio competente dà comunicazione alla ditta aggiudicataria ed all'Ufficio Contratti del Comune per quanto di competenza.

Art. 13
Esercizio provvisorio del trasporto scolastico

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 395/2000, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno, prorogabile di ulteriori 6 mesi nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dall'impresa, l'autorità competente ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti di adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 395/2000.

Art. 14
Stazionamento

1. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa o in aree pubbliche debitamente autorizzate. L'autorizzazione all'eventuale stazionamento su aree pubbliche deve essere connessa esclusivamente allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Imola. Lo stazionamento su aree pubbliche può avvenire solo per i periodi di tempo immediatamente precedenti il carico degli studenti e con l'unico fine di evitare viaggi a vuoto agli scuolabus e miniscuolabus. In ogni caso nelle ore notturne gli scuolabus e miniscuolabus non possono stazionare in tali aree pubbliche autorizzate.

Art. 15
Obblighi e divieti dei titolari e conducenti

1. I titolari delle autorizzazioni in capo a scuolabus e miniscuolabus in servizio specifico di N.C.C. devono:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) tenere nel veicolo i documenti di circolazione e l'autorizzazione comunale in originale;
 - c) indossare abbigliamento decoroso e confacente al servizio prestato;
 - d) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, che non sia possibile restituire immediatamente, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, all'Ufficio comunale competente;
 - e) comunicare all'Ufficio competente l'intervenuto cambio di indirizzo della residenza e della rimessa, nonché eventuali provvedimenti di sospensione della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore dalla notifica dei provvedimenti stessi.

2. E' fatto divieto ai conducenti di tali autobus di:
 - a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
 - b) esporre messaggi pubblicitari;
 - c) consentire la conduzione del veicolo a persona estranea al servizio, anche se munita di patente idonea;
 - d) trasportare passeggeri in piedi.

Art. 16
Controllo dei veicoli e vigilanza

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, i veicoli da adibire al servizio NCC trasporto scolastico sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 11 del presente Regolamento. L'Ufficio competente, per l'esercizio del controllo si avvale della Polizia Municipale.

2. Il veicolo riscontrato privo delle caratteristiche previste dal presente Regolamento dovrà essere ricondotto a condizioni di idoneità nel termine assegnato sotto comminatoria di decadenza.

Art. 17
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, tutte le violazioni al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 18.

Art. 18
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni al presente Regolamento, si applica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 113 della legge 689 del 24 novembre 1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra €51,60 e €516,00.

Art. 19
Diffida

1. Il titolare dell'autorizzazione, qualora incorra, durante l'esercizio dell'attività, in una sanzione prevista dal presente Regolamento è soggetto, alla diffida da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi 1 (uno), quando il titolare incorra nel provvedimento di diffida di cui all'art. 19.
2. A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio provinciale della MCTC.

Art. 21
Decadenza dell'autorizzazione

1. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;
 - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
 - c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi o i suoi legittimi sostituti ai sensi dell'art. 13 non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a regolarizzare l'attività ai sensi dell'art. 12;
 - e) al secondo provvedimento di sospensione;
 - f) qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità;
 - g) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 16, comma 2;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 22
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del D.Lgs. 395/2000 e relative disposizioni applicative nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili in materia.

